



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 33 /2015

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Chira Viorica, nata il 24.01.1979 a Lunga, distretto Floresti (Rep.Moldova), diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07 il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Giurista" acquisito con il diploma di studio "*Diploma de licenta invatamint superior*" conseguito il 30 giugno 2011 presso l' "*Universitatii de Stat din Moldova*" di Chisinau (Rep Moldova), ai fini dell'accesso all'albo dei consulenti del lavoro e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi assunte all'unanimità nelle sedute del 17.3.2015 e del 12 maggio 2015 e riportate nei relativi verbali;

Visto il parere negativo espresso dal Consiglio nazionale di categoria nella note acquisite agli atti;

Ritenuto che il percorso formativo documentato dall'istante non appare qualificato in quanto appare carente delle materie riconducibili a quelle indispensabili per il percorso di studio dei consulenti del lavoro;

Valutato che la professione di consulente del lavoro non è regolamentata in Moldova, che il Registro delle Professioni (CORM 06-14) dove la richiedente risulta iscritta, non appare essere un albo professionale dei consulenti del lavoro o di una professione a questa assimilabile ma solo un classificatore delle Occupazioni relativo ad una serie amplissima di attività;

Valutato che la richiedente non attesta alcuna esperienza professionale riconducibile nell'ambito dell'attività dei consulenti del lavoro;

Valutata la non corrispondenza, anche ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2007, della professione di "Giurista" acquisita dall'istante nello Stato d'origine con la professione di consulente del lavoro da esercitare nel territorio nazionale;

Ritenuto che le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia e quella di cui è in possesso l'istante non sono assimilabili e che le lacune formative non sono colmabili neanche con l'applicazione di ingenti misure compensative

DECRETA

alla sig.ra Chira Viorica non è riconosciuto il titolo accademico professionale indicato in premessa valido ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.


Il presente decreto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dello stesso all'interessato.

Roma, 25 MAR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Onelli)

COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Valeria Bellomia)



BH